



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012
(OR. en)**

12012/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0140 (NLE)**

**VISA 138
COEST 237
OC 366**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 20.7.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo
fra l'Unione europea e la Repubblica moldova
che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti
tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU ...

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione n. .../2012/UE del Consiglio, del ...^{1*}, in data ... è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia, con riserva della sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare l'accordo.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

¹ GU ...

^{*} GU: si prega di inserire numero, data e riferimenti di pubblicazione della decisione contenuta nel documento ST 10868/12.

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 64 del 7.3.2000, pag. 20.

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 2 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo¹.

* GU: si prega di accludere il documento ST 10871/12.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
